

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il personale scolastico  
Ufficio IV

Prot. n. AOODGPER 2218

Roma, 27.3.2012

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Oggetto: CCNI sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale, educativo ed ATA per l'a.s. 2012/2013. Chiarimento su mobilità interprovinciale.

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito all'introduzione nell'art. 2, comma 2 del CCNI citato in oggetto del divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell'art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, e in merito alla contestuale esclusione dall'applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI, previo possesso dei requisiti previsti in tali punti da attestare con le modalità e le documentazioni richieste nell' art. 9 del contratto stesso.

In particolare i quesiti riguardano il raffronto di tale norma con l'art. 7, comma 1, punto V, terz'ultimo capoverso, in cui anche per l'a.s. 2012/13 è ribadita l' esclusione dal diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il personale che assiste un genitore in situazione di gravità (riservando questo diritto esclusivamente alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria).

Al riguardo, si fa notare che non sussiste alcuna contraddizione tra le due disposizioni del predetto contratto.

Infatti l'una si riferisce alla possibilità per il personale interessato rientrante nella categoria di cui all'art. 7, comma 1, punto V) del CCNI, ivi compreso quello che assiste un genitore con grave disabilità, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia senza dover rispettare il vincolo quinquennale imposto dalla L. 106/11 (o anche il già esistente vincolo triennale imposto dalla L. 124/99), l'altra invece attiene all'impossibilità per la stessa categoria di personale, di usufruire, all'atto della presentazione della domanda di trasferimento interprovinciale, della precedenza sulle altre categorie di personale.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Luciano Chiappetta